

REDDITO IMPRESA E IRAP

La rinuncia ai crediti per il rafforzamento patrimoniale della partecipata

di Fabio Landuzzi

Una delle modalità di **estinzione dell'obbligazione** è, come noto, la **remissione del debito** (*ex articolo 1236 cod. civ.*).

Quando il soggetto remittente (il creditore rinunziante) è il **socio**, il riflesso in bilancio è regolato dal **Principio contabile Oic 28**, il cui par. 36 prescrive che “*la rinuncia del credito da parte del socio - se dalle evidenze disponibili è desumibile che la natura della transazione è il rafforzamento patrimoniale della società - è trattata contabilmente alla stregua di un apporto di patrimonio a prescindere dalla natura originaria del credito*”.

Pertanto, la **rinuncia del socio** al proprio credito trasforma il valore contabile del debito della società in una **posta di patrimonio netto**, salvo il caso in cui la rinuncia abbia origine per tutt'altra ragione rispetto al **rafforzamento patrimoniale** della partecipata, come ad esempio ove questa avvenga nell'ambito di una ordinaria negoziazione conseguente ad una lite commerciale fra le parti; fattispecie, tuttavia, piuttosto **inusuale** nell'ambito dei rapporti infragruppo.

Dal **lato del socio**, la rinuncia determina un **incremento del costo della partecipazione**, sottoposta poi però al **processo valutativo** e quindi soggetta, se del caso, a svalutazione per via di una eventuale **perdita durevole di valore** ove, appunto, il valore recuperabile sia inferiore rispetto al nuovo costo storico della partecipazione incrementato del credito rinunciato.

Ma cosa accade quando il titolare del credito non è il **socio diretto** della società debitrice, bensì un'altra impresa sempre appartenente allo stesso gruppo ovvero, ad esempio, il **socio indiretto**, oppure una impresa consociata?

La **questione è delicata** non solo dal punto di vista della corretta **rappresentazione contabile**, bensì anche circa gli **effetti fiscali** che ne sono connessi.

In particolare, il punto centrale è cercare di definire se in tali casi possa trovare spazio applicativo la **speciale disciplina della rinuncia ai crediti dei soci** di cui all'[articolo 88 Tuir](#), o se invece non sia possibile ricorrere alla sua applicazione se non al di fuori della circostanza della **rinuncia al credito del socio diretto** dell'impresa debitrice.

Il **Principio contabile Oic 28**, quando tratta della rappresentazione in bilancio della rinuncia

effettuata con **finalità di rafforzamento patrimoniale**, infatti, si limita a riferirsi al “**socio**”, senza alcuna specificazione.

Sotto questo profilo, dal punto di vista contabile, pare pertanto esservi uno spazio perché, anche al caso della **rinuncia al credito effettuata dal socio indiretto** della debitrice beneficiata, si possa applicare la medesima **rappresentazione patrimoniale**.

Se in capo al debitore ciò significa **iscrivere una posta di patrimonio netto** (in quanto, come detto, la volontà sottesa alla rinuncia è il rafforzamento patrimoniale della partecipata indiretta), il capo al **creditore rinunziante** – il socio indiretto – ci si domanda quale possa essere la contropartita, non avendo all’attivo una **partecipazione diretta** nel debitore da poter incrementare.

Una **soluzione plausibile** potrebbe essere allora quella consistente nell’**incrementare il valore di carico della partecipazione nella società partecipata direttamente** che, a sua volta, possiede la partecipazione nell’impresa debitrice che fruitrice della capitalizzazione.

D’altronde, il rafforzamento patrimoniale di quest’ultima, di riflesso, produce **effetti risalenti sulla catena partecipativa** fino al livello del socio indiretto che in concreto effettua l’intervento di rafforzamento, per cui questa rappresentazione conserva una sua discreta **ragionevolezza tecnica**.

Sul **fronte fiscale** si aprono **scenari di incertezza** circa al fatto che, anche alla **rinuncia del socio indiretto**, possano applicarsi i principi dell’[articolo 88 Tuir](#).

Da una parte, la **Corte Costituzionale**, con [sentenza n. 264/2017](#), ha chiarito che la norma in questione, essendo di portata agevolativa, **non può essere suscettibile di applicazione analogica**, e ciò esclude, ad esempio, che possa essere applicata al caso della rinuncia al credito da parte di **un’altra impresa consociata**.

Tale decisione della Consulta non pare però essere, di per sé, del tutto ostativa ad un’applicazione della stessa disciplina anche al caso della **rinuncia effettuata dal socio indiretto**, in quanto in tale circostanza, come visto, esiste comunque una **partecipazione al capitale della beneficiata**, seppure mediata.

Permangono tuttavia incertezze circa la disciplina fiscale applicabile al caso di specie, che potrebbero essere meritevoli di un **intervento interpretativo chiarificatore**.

Seminario di specializzazione

IL NUOVO CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA: ANALISI GENERALI E PROFILI OPERATIVI PER LE IMPRESE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)